



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Gian Paolo Tosel, Componente, dall'avv. Andrea Perrone, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 13 dicembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 15

A) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. TORINO: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca **BUCCI** (gara Torino-Atalanta del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell' 11/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Luca Bucci, calciatore tesserato per la Soc. Torino la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Torino-Atalanta del 9/12/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Bucci sarebbe stato involontario e, di conseguenza, non potrebbe essere qualificato come pericoloso. In conclusione, si chiede la riduzione della squalifica.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che, durante una azione di gioco, il Bucci ha colpito violentemente con un calcio ad una gamba un avversario, provocandogli una ferita all'altezza di un ginocchio che lo costringeva a lasciare il terreno. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle conseguenze, nulla rilevando, in questo caso, la sussistenza o meno di una volontarietà lesiva del Bucci.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LAZIO avverso l'ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di lire 75.000.000, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Lazio-Juventus del 24/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori rivolti ai giocatori della squadra avversaria non hanno avuto significato razzista, tant'è vero che il Vice Capo dell'Ufficio Indagini non ne ha fatto menzione nel proprio rapporto; in secondo luogo, che l'accensione dei bengala (senza lancio) sono stati una manifestazione di gioia che non ha generato, né poteva generare, pericolo; infine, che il lancio delle bottigliette è avvenuto in reazione al comportamento dei tifosi della squadra avversaria.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, in accoglimento della istanza formulata dalla Soc. Lazio relativamente ai cori razzisti, preso atto della mancata menzione del fatto nella relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini su un fatto grave, descritto dal direttore di gara, visto l'art. 30, n. 3, del C.G.S., incarica l'Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti sul punto.

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l'ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Palermo del 3/12/01 – C.U. n. 166 del 4/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di lire 80.000.000 con diffida, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Napoli-Palermo del 30/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione non sarebbe proporzionata ai fatti accaduti, anche perché, essendo costretta a giocare non sul proprio campo, la Società non poteva adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica. In conseguenza, si chiede una riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che la squadra si è presentata in campo non tempestivamente, causando un ritardo nell'inizio della gara; poi, che i sostenitori napoletani hanno effettuato un lancio sistematico di oggetti (bottigliette parzialmente piene d'acqua e monete), in più occasioni giunti a bersaglio, contro un Assistente e verso le panchine,

nonché rivolto cori volgarmente irriguardosi verso l'altro Assistente e fatto esplodere, durante l'intera gara, una decina di petardi ai bordi del campo.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone presenti sul terreno di gioco, nonché della recidiva specifica, pur tenuto conto delle documentate iniziative adottate dalla Società per la prevenzione di tali condotte.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.;

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il deferimento

Con provvedimento del 14/7/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Corrado Ferlaino, Amministratore delegato della Soc. Napoli, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell'ordinamento federale, nonché la Soc. Napoli ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva, rilevando, in primo luogo, che l'azione giudiziaria sulla quale si fonda il deferimento sarebbe stata proposta dal Ferlaino non in proprio, bensì quale legale rappresentante della società lussemburghese S.A. Napoli Calcio, azionista della S.S. Calcio Napoli s.p.a.; in secondo luogo, che la violazione dell'art. 1 non si configurerebbe quando un tesserato agisce in virtù di un rapporto organico con una società che non ha alcun rapporto con l'ordinamento sportivo; in terzo luogo, che la società lussemburghese S.A. Napoli Calcio non sarebbe sottoposta al vincolo della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. proprio perché in posizione di terzietà rispetto all'ordinamento sportivo. Di conseguenza, è stato chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

In seguito, alle riunioni del 31/7/2001 e 9/11/2001, la discussione è stata rinviata su richiesta dell'interessato e - quanto al secondo rinvio - per esigenze istruttorie.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per giorni 80 per il Ferlaino e dell'ammenda di lire 180.000.000 per la Soc. Napoli.

E' altresì comparso il difensore del Ferlaino, il quale, dopo aver esibito nuova documentazione, innanzitutto ha chiesto un ulteriore rinvio della discussione e, poi, ha approfondito ulteriormente le argomentazioni già esposte in memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, preliminarmente, ritiene che non sussistano motivi validi per un rinvio della discussione, trattandosi di impedimenti personali non apprezzabili in questa sede.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Ferlaino è sanzionabile.

Nel caso in questione, si contesta in sostanza al Ferlaino (come chiarito alla riunione odierna dal Vice Procuratore Federale) il suo coinvolgimento diretto nell'azione giudiziaria (atto di citazione notificato in data 13/7/2001) promossa dalla società lussemburghese S.A. Napoli Calcio dinanzi al tribunale di Napoli nei confronti della Soc. Internazionale, della Lega Nazionale Professionisti, del Presidente di questa e della S.S. Napoli Calcio s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'omessa attivazione delle pertinenti iniziative disciplinari volte a sanzionare adeguatamente l'irregolare utilizzazione da parte della Soc. Internazionale del calciatore Recoba coinvolto nello "scandalo passaporti".

Tale comportamento configura una violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. (che sancisce l'obbligo per coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva), in relazione al disposto dell'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. secondo cui tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale *"con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione (...) assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti l'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari"*

Invero risulta chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra Ferlaino (amministratore delegato della S.S. Napoli Calcio s.p.a.) e Corbelli (Presidente della medesima Società) e dalle loro stesse dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini: a) che l'iniziativa giudiziaria sopra richiamata fu frutto di un accordo cui gli stessi addivennero proprio a salvaguardia dell'interesse della società calcistica Napoli siccome ingiustamente penalizzata dalla indulgente gestione federale dello "scandalo passaporti" (v. lettera Ferlaino del 2078/01 da cui risulta che la causa fu promossa *"anche per esercitare pressione in prossimità della decisione della CAF sul caso passaporti"*); b) che anche la ventilata (da parte di Ferlaino) possibilità di rinunciare agli atti di detto giudizio si inserisce nella trama di interessi agonistici e finanziari facenti capo direttamente alla S.S. Napoli Calcio s.p.a., ed implica il coinvolgimento sia di Ferlaino che di Corbelli nella loro veste di amministratori di detta società calcistica (v. lettera Ferlaino cit.: *"sono qui a ribadire la richiesta di voler condividere con me la decisione, improcastinabile, in ordine alla necessità di rinunciare agli atti di quel giudizio che è al momento un gravissimo ostacolo per la società"*).

A fronte di queste inequivoche risultanze appare destituito di fondamento l'assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stata nessuna violazione dell'art. 27 dello Statuto attesa la posizione di terzietà della S.A. Napoli Calcio rispetto agli interessi di rilievo sportivo-disciplinare facenti capo alla S.S. Napoli Calcio s.p.a.: è infatti ragionevole presumere che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata assunta anche a tutela di esigenze proprie della società calcistica napoletana e fatte valere in seno al Consiglio di Amministrazione della società lussemburghese dal Ferlaino non solo nella veste formale di Presidente di quest'ultima, ma anche in quella sostanziale di Amministratore Delegato della prima.

L'inculpato ha dunque tenuto un comportamento contrastante con l'obbligo di osservanza della clausola compromissoria, o comunque elusivo dell'obbligo medesimo (v. art. 27,

comma 2) perché, quale Amministratore delegato della S.S. Napoli Calcio s.p.a., ha fatto valere gli interessi di rilievo sportivo-disciplinare della stessa (preteso danneggiamento conseguente alla negligente gestione federale della vicenda passaporti) anche in sede di giurisdizione ordinaria, anziché in via esclusiva nelle competenti sedi federali.

Alla responsabilità del Ferlaino consegue quella diretta della Società di appartenenza. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché dell'atteggiamento assunto dal Ferlaino, documentalmente provato (con il quale veniva manifestata la volontà di recedere dall'azione giudiziaria) e considerato che la Soc. Napoli è già stata sanzionata per gli stessi fatti, seppur con riferimento alla condotta di altro tesserato, sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Corrado Ferlaino la sanzione dell'inibizione per giorni 80 e alla Soc. Napoli quella dell'ammenda di lire 50.000.000.

Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 10 comma 1 C.G.S.;

Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

La Commissione, vista l'istanza del difensore del Corioni, motivata da circostanze oggettive, sentito il parere della Procura Federale, rinvia alla riunione del 17 gennaio 2002 alle ore 9.30.

Sigg. Antonio CHIMENTI, Alberto SAVINO, Cristiano LUCARELLI, William VIALI, e Klas INGESSON – Calciatori Soc. Lecce e sig. Mario ZANOTTI – Dirigente Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Sig. Mario MORONI – Presidente Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. Lecce: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta. (gara Lecce-Parma del 27/5/01).

Il deferimento

Con provvedimento del 25/10/2001, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Antonio Chimenti e Alberto Savino, calciatori tesserati per la Soc. Lecce, Cristiano Lucarelli, calciatore tesserato per la Soc. Torino, William Viali, calciatore tesserato per la Soc. Venezia, Klas Ingesson, calciatore già tesserato per la Soc. Lecce, e Mario Zanotti, dirigente della Soc. Lecce, per violazione dell'art. 1, n. 1, del C.G.S., nonché Mario Moroni, Presidente della Soc. Lecce, per violazione dell'art. 3, n. 1, del C.G.S., oltre alla Soc. Lecce per responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell'art. 2, n. 3 e 4, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella proposta dal Presidente e dai tesserati della Soc. Lecce, innanzitutto, quanto al Moroni e allo Zanotti, si eccepisce l'improcedibilità del deferimento in quanto i comportamenti in questione sarebbero già stati sanzionati; in secondo luogo, quanto al comportamento dei calciatori, si rileva che sussisterebbero evidenti e gravi contraddizioni in merito all'identificazione degli autori dei fatti contestati. In quella proposta dal Lucarelli si rileva che vi sarebbe una palese contraddizione tra il referto dell'arbitro e la relazione del collaboratore dell'Ufficio indagini e che, nel caso, in questione, nessun addebito può essere rivolto al calciatore. In quella proposta dal Viali si eccepisce la genericità e la assoluta mancanza di apodittività degli addebiti. In conseguenza, tutti gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale, preliminarmente, ha preso atto delle sanzioni comminate al Moroni ed allo Zanotti per i medesimi comportamenti da parte degli Organi di Giustizia sportiva e, di conseguenza, ha dichiarato di rinunciare al deferimento; in seguito, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei calciatori e la condanna del Chimenti, Savino, Lucarelli, Viali e Ingesson alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 ciascuno.

Sono comparsi altresì il Viali ed i rappresentanti degli incolpati che hanno illustrato ulteriormente i motivi delle memorie difensive.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che i comportamenti di Moroni e di Zanotti sono stati già sanzionati dal Giudice Sportivo (CU n. 475 del 5/6/2001) e da questa Commissione (CU n. 8 del 13/7/2001). Di conseguenza, prende atto della rinuncia al deferimento della Procura Federale, anche nei confronti della Soc. Lecce, responsabile in via diretta ed oggettiva e dispone il non doversi procedere nei loro confronti.

Per quanto riguarda, invece, il comportamento dei calciatori, la Commissione, preso atto delle non coincidenze di quanto riferito dal direttore di gara e dall'incaricato dell'Ufficio Indagini, visto l'art. 30, n. 3, del C.G.S., incarica l'Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti sul punto.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 24 dicembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 DICEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro